Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO dr. Andrea D'Amor

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li / 4 SET, 2020

IL SEGRETARIO Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

/ 4 SET, 2U20

ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Lì / 4 SET, 2020

II SEGRETARIO dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 02.09.2020

OGGETTO: Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) – Integrazione art. 18 – Approvazione.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele			MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	0.
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo	0.	SI
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	Ŭ.
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				١ ٥٠

Sono presenti gli assessori: PICARIELLO, BELLELLI, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Ciliberti Igor, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è **pubblica**.

Illustra l'argomento il Consigliere Comunale Nobili Stefania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che, con la delibera n. 429 del 20/08/2020, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020 poiché, il Funzionario Resposnabile dell'Area P.O. Tributi ed Entrate Patrimoniali, dott. Antonio Rinaldi, nominato con decreto sindacale n.23856 del 01/0172020, nell'ambito delle proprie funzioni e prerogative derivanti dalla doppia qualità di Funzionario responsabile dei Tributi, dei Servizi Demografici, nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ha evidenziato, in audizione orale dinanzi alla Giunta Municipale, l'opportunità di emanare una direttiva precisa per contrastare il fenomeno della mancata comunicazione/dichiarazione dell'abbandono e/o rilascio, da parte dell'inquilino, dell'immobile locato nel comune di Capaccio Paestum poiché ciò determina un'evasione dei tributi locali relativi alla Tari, alla Fogna e alla Depurazione dal momento che del mancato pagamento degli stessi, non può risponderne il proprietario che, in tal modo, si sente esonerato e sollevato da ogni incombenza noncurante del mancato introito che ne deriva per l'ente che, a sua volta, è tenuto ad assicurare comunque il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Che, con la predetta delibera di GM n.429 del 20/08/2020, si propone di integrare l'articolo 18 del vigente Regolamento della TARI approvato con delibera di C:C. n.43 del 06/08/2020 e, segnatamente, di aggiungere al predetto articolo, i seguenti commi:
 - 6. I titolari del tributo (Inquilino, locatario o conduttore o parte conduttrice, gli occupanti o detentori dell'immobile) che liberano l'immobile locato alla scadenza naturale del contratto, e per il quale sono tenuti al pagamento dei tributi locali (Tari − Fogna − Depurazione − Consumo idrico), senza fornire la dovuta dichiarazione all'ente impositore, anche in modalità telematica (La dichiarazione di cessazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data naturale di scadenza prevista dal contratto), incorrono nelle sanzioni già previste per legge (per omessa, parziale o infedele denuncia), ed inoltre, la violazione di questo obbligo regolamentare, comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
 - 7. In caso di cessata o interrotta locazione prima della scadenza risultante dall'atto/contratto, la circostanza deve essere in ogni caso dichiarata, anche in modalità telematica, all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi dal "locatore" (o parte locatrice), ovvero la parte contrattuale che concede un bene in locazione, entro 15 giorni dalla data che si è verificato l'evento. La violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). E' possibile rendere e presentare la dichiarazione anche da persona delegata dall' intestatario del tributo, munita di regolare delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante e del delegato.
 - 8. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di trasmettere, anche in modalità telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente deliberato, al competente Ufficio Tributi Entrate Patrimoniali, copia del "Registro di anagrafe condominiale" contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere

- 9. Chi intende stabilire la residenza nel Comune di Capaccio Paestum, all'atto della presentazione dell'istanza presso il competente ufficio Anagrafe deve allegare copia della dichiarazione resa ai fini della tassazione della Tari resa presso l'ufficio Tributi (Sportello Tari). Deve allegare altresì autocertificazione relativa all'intestazione dell'utenza idrica relativa all'immobile in locazione. La mancata osservanza della suddetta procedura comporta la ricevibilità parziale dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Anagrafe che, prima di definire la procedura deve obbligatoriamente formulare per iscritto l'integrazione al richiedente la residenza. L'integrazione deve concretizzarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. L'inosservanza di detto termine comporta l'archiviazione d'ufficio della richiesta.
- 10. Il Consorzio di Bonifica di Paestum, gestore della fornitura idrica, deve trasmettere in modalità telematica, con cadenza mensile, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, gli estremi delle nuove utenze idriche, le cessazioni dei contratti in essere, le variazioni intervenute nell'intestazione delle utenze idriche, le anomalie accertate circa il malfunzionamento o il guasto di un contatore idrico che ha causato un consumo eccessivo di acqua.
- 11. I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'attività economica/produttiva, quali atti presupposti per il subingresso, ovvero il subentro in un'attività economica/produttiva esistente a seguito di atto tra vivi, quali il trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), la gestione (affitto d'azienda), o la re-intestazione di precedente titolare o la successione (decesso del titolare), oltre a dover essere stipulati a norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310 (Stipulati presso un Notaio), devono essere comunicate al S.U.A.P e all'Ufficio Tributi, anche in modalità telematica, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto. Alle stesse condizioni soggiacciono le variazioni di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività economica ovvero, s'intende: la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. Fermo restando le sanzioni già previste per legge, la violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
- 5. di prendere atto che la suddetta integrazione al regolamento avrà efficacia dalla data di Pubblicazione della presente delibera;
- 6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 11, astenuti n. /// votanti n.11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

comunicata dall'amministratore al predetto ufficio comunale in forma telematica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. La violazione a questo obbligo integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

- 9. Chi intende stabilire la residenza nel Comune di Capaccio Paestum, all'atto della presentazione dell'istanza presso il competente ufficio Anagrafe deve allegare copia della dichiarazione resa ai fini della tassazione della Tari resa presso l'ufficio Tributi (Sportello Tari). Deve allegare altresì autocertificazione relativa all'intestazione dell'utenza idrica relativa all'immobile in locazione. La mancata osservanza della suddetta procedura comporta la ricevibilità parziale dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Anagrafe che, prima di definire la procedura deve obbligatoriamente formulare per iscritto l'integrazione al richiedente la residenza. L'integrazione deve concretizzarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. L'inosservanza di detto termine comporta l'archiviazione d'ufficio della richiesta.
- 10. Il Consorzio di Bonifica di Paestum, gestore della fornitura idrica, <u>deve</u> trasmettere in modalità telematica, <u>con cadenza mensile</u>, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, gli estremi delle nuove utenze idriche, le cessazioni dei contratti in essere, le variazioni intervenute nell'intestazione delle utenze idriche, le anomalie accertate circa il malfunzionamento o il guasto di un contatore idrico che ha causato un consumo eccessivo di acqua.
- 11. I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'attivitàeconomica/produttiva, quali atti presupposti per il subingresso, ovvero il subentro in un'attività economica/produttiva esistente a seguito di atto tra vivi, quali il trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), la gestione (affitto d'azienda), o la re-intestazione di precedente titolare o la successione (decesso del titolare), oltre a dover essere stipulati a norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310 (Stipulati presso un Notaio), devono essere comunicate al S.U.A.P e all'Ufficio Tributi, anche in modalità telematica, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto. Alle stesse condizioni soggiacciono le variazioni di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività economica ovvero, s'intende: la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. Fermo restando le sanzioni già previste per legge, la violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

Considerato, che il Consiglio Comunale ritiene che le modifiche proposte dalla Giunta Comunale siano basate su elementi di logicità e praticità per lo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché, per la lotta all'evasione dei tributi locali e, quindi, siano meritevoli di accoglimento;

Ritenuto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla integrazione dell'articolo 18 del regolamento della TARI approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visto, il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa:

Visto, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Visto, il Codice Civile – Art. 43;

Visto, la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; Visto, il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;

Visto, il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – Art. 15 - Regolamento recante normedi attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, il D.P.R. 30/05/1989 n. 223 – Art. 19 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Visto, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto, la Circolare Istat n. 21 – Prot. n. 21437 del 13/07/2012;

Visto, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 06/08/2020;

Visto, il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 06/08/2020;

Visto, il Regolamento misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali c.c. n.23/2019 e ss.mm.ii di cui alla delibera di CC n. 66 del 28.11.2019;

Visto, la Delibera di G.M. n. 349 del16/7/2020 "Disposizioni in materia di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali", con cui si è disposto l'osservanza scrupolosa del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019 ovvero, che nella lotta all'evasione dei tributi locali, necessita inderogabilmente che tutti gli uffici, e per essi i Responsabili delle Posizioni Organizzative, osservino scrupolosamente detto "Regolamento" e, in particolar modo, la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali prima del rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, assenso relativo a Scia/Dia, Permessi di costruire, e altri atti amministrativi similari.La Giunta comunale, ha disposto altresì, che l'Ufficio Edilizia Privata, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi - Entrate Patrimoniali, copia dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi cinque anni, ed eventuali varianti in corso d'opera, corredati da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dei lavori. Inoltre, ha disposto che l'Ufficio Attività Produttive - Suap, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi - Entrate Patrimoniali, copia di tutte le autorizzazioni amministrative/scia, rilasciate negli ultimi cinque anni, ed eventuali variazioni, corredate da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dell'attività.

Visto, che, l'articolo 16, comma 2, della Legge n.689/1981 stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (comma così sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recantemisure urgenti in materia di sicurezza pubblica.);

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti i verbali delle competenti Commissioni Consiliari;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 11, astenuti n.///, votanti n.11, voti favorevoli n.11, voti contrari n. ///.

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
- 3. di approvare integralmente il deliberato della Giunta Municipale n.429 del 20/08/2020 avente ad oggetto: " Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020- proposta al Consiglio Comunale";
- 4. di integrare, come integra, l'articolo 18 del vigente Regolamento della TARI approvato con delibera di C:C. n.43 del 06/08/2020 e, segnatamente, di aggiungere al predetto articolo, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, così come di seguito dettagliati:
 - 6. I titolari del tributo (Inquilino, locatario o conduttore o parte conduttrice, gli occupanti o detentori dell'immobile) che liberano l'immobile locato alla scadenza naturale del contratto, e per il quale sono tenuti al pagamento dei tributi locali (Tari − Fogna − Depurazione − Consumo idrico), senza fornire la dovuta dichiarazione all'ente impositore, anche in modalità telematica (La dichiarazione di cessazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data naturale di scadenza prevista dal contratto), incorrono nelle sanzioni già previste per legge (per omessa, parziale o infedele denuncia), ed inoltre, la violazione di questo obbligo regolamentare, comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
 - 7. In caso di cessata o interrotta locazione prima della scadenza risultante dall'atto/contratto, la circostanza deve essere in ogni caso dichiarata, anche in modalità telematica, all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi dal "locatore" (o parte locatrice), ovvero la parte contrattuale che concede un bene in locazione, entro 15 giorni dalla data che si è verificato l'evento. La violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). E' possibile rendere e presentare la dichiarazione anche da persona delegata dall' intestatario del tributo, munita di regolare delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante e del delegato.
 - 8. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di trasmettere, anche in modalità telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente deliberato, al competente Ufficio Tributi − Entrate Patrimoniali, copia del "Registro di anagrafe condominiale" contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata dall'amministratore al predetto ufficio comunale in forma telematica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. La violazione a questo obbligo integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 7) REGIOLA KENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI PLFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE ART. 18 -APPRO VAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
- Ta Vara Vo La
Data
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAJORE VOLES
Data Dolt.Francesco Sorrentino



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 31 del 01/09/2020

 Oggetto: Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali -Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020

Il Collegio

B

Premesso

- Che, con la delibera n. 429 del 20/08/2020, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'integrazione dell'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020;
- che la suddetta modifica e integrazione prevede tra l'altro l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per la violazione dell'obbligo della dichiarazione di cessazione da parte dall'intestatario dello stesso titolare del tributo;
- che la previsione della sanzione amministrativa suddetta è compatibile con la tipologia di tassa corrisposta in cambio di un servizio, in quanto, pur restando ferma la previsione normativa che regola la Tari, e quindi le relative sanzioni di legge, punisce l'agente che si rende responsabile di porre in essere una condotta tipicizzata, vietata e sanzionata unicamente dal Regolamento della TARI poiché la legge non punisce questa fattispecie sanzionatoria;
- che la sanzione amministrativa, quindi, colma un vuoto legislativo ed opera nell'ambito dei poteri attribuiti all'ente dal T.U.E.L e dalla legge .689/81
- Che tale proposta rientra nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle misure
 preventive per sostenere il contrusto dell'evasione dei tributi locali, in quanto dalla mancata
 comunicazione/dichiarazione dell'abbandono e/o rilascio, da parte dell'inquilino, dell'immobile
 locato nel conune di Capaccio Paestum si determina un'evasione dei tributi locali relativi alla
 Tari, alla Fogna e alla Depurazione;
- Che la proposta regolamenta in modo puntuale tutti gli adempimenti da seguire per le dovute comunicazioni da effettuarsi agli uffici competenti, con l'individuazione dei soggetti obbligati

Visti

- lo statuto comunale;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Misure preventive per sostenere
 il contrasto dell'evasione dei tributi locali Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per
 la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020);
- il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

W

• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 Richiamato

l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede: 1. al comma 1, lett. B), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 2. al comma 1-bis.

Esaminata

- attentamente la proposta di Regolamento predisposto, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

Esprime

Per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera relativa a "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020

Lì, 01/09/2020

Il Collegio dei Revisori

li Presidente Dr. Guido Guida

Il Componente Dr. Costantino Sessa

Il Componente Dr. Francesco Salerno

Los Sol

COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE (LARE) I DEN PE POMMISSIONE CONSILIARE: CULTURA TURISMO-SPETTACOLI SPORT

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 01/09/2020 Su regione convocatione, will sede Duncale sel Capolingo, Si è remit l'amussione Statute e Regoliu Der ohsouter oh acquent post all'o.d.g. del C.C. Stolge le Juryon de Segretaire verselizzente Pérantem Paris-Sono presenti. Nosili Stefame la quell in poin lego relete du le modifice apportate male ELF Respherent de ser struct 11 "Redetimente delle Commercia Consillans, la presente Burnssion du Sile conta l'asseur degli altri colifainnt à de referessi aguande la rappusentent de oltre il sofo ales oonframent 1/ Q.6 Esabruate le l'ulegrazion de apportan all'ant. 18 del régente élégoliment Tari, rélevente le ste ser, menses al fru ai outrestan il fenomes inte dell'evarione tribul, approva le integrazione salve le priorsasion amotate du doviena essur insurte pu l'approprie defembre nel prossur Q.C. Allo stesse mado, la prisente consigléer Nobili Stefaire, esammete le modifiche proposte al degolimente. Sportive, le appara per quaits au raggére atturpture rimettend al defentro quetro fluite del C.C. Del elu è Ventre La Segretaine Verbilifsonte

The groves of del muse or Setten wlla

D'anno obremilaventi, il giorno uno del mere di settembre er seguito di regolare convocazione pot. n. 31571 del 31-08-2020, si d'écunita la Commissione Pranificatione Territoriale. Edilizsa - L. PP., preno la sede Commale del capolerogo. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il sotoscusto Geore. Foravante Gallo, votre Hore tecurco dell'V.T.C., alle ore 1200 sono pesenti i consiglieri commali. Occarino Ciliberti Escone, Di Fliffo antonso, Mostrandres, Merola, Mobili, Paolino, Quaglier e Scorretti. Ossume la presidenza il consigliere di Filiffo Outomo il quale illustro alla commissione il progetto di ampliamento dei parcheggi sotto stanti i giardini jubblici di Coporcoio eapoluogo di eni all'ordine dell grorno del Consiglio Comunale del 02-09-2020. Or sequée la Commissione esamina gli altri funti all' ocoline del giorno del Consiglio Communale e algo ampa dissensione in relagione ai singoli funti appora con il voto herranime di teetti i consiglieri pesenti. Del che e' serbale

Il segretorio

& Prevalente (Ho D)